



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

Via Domenico Borla, 21 - 10075 MATHI
C.F. e P. IVA 01568600017 - tel. 0119261612

ORDINANZA

N. 15 DEL 27/02/2024

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI N. 1 STALLO DI SOSTA DENOMINATO: "PARCHEGGIO ROSA" RISERVATO AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLA DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINO DI ETA' NON SUPERIORE AI DUE ANNI MUNITI DI CONTRASSEGNO SPECIALE "PERMESSO ROSA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA (Decreto n. 20 del 29.12.2023)

PREMESSO che:

– questa Amministrazione Comunale è aperta a valutare ogni idonea misura a sostegno della famiglia e di miglioramento della qualità della vita;

- in un quadro più ampio di una politica a sostegno delle famiglie l'istituzione dei "Parcheggi Rosa" costituisce un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con prole a seguito fino a due anni, nonché favorisce la mobilità all'interno del comune, consentendo di parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi dedicati.

– l'istituzione di "parcheggi rosa" rappresenta un gesto concreto e una precisa attenzione nei riguardi dei bisogni delle famiglie, con cui si riconosce e supporta la natalità, anche con facilitazioni di carattere eminentemente pratico ma di forte ricaduta sulla quotidianità della vita familiare;

RICHIAMATE le modifiche al CdS- D.Lgs 285/92- intervenute con il Decreto Infrastrutture n. 121/2021 del 10 settembre pubblicato il 10 settembre 2021 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"(GU Serie Generale n.217 del 10-09- 2021), le quali stabilivano all'art. 1 comma 3 CdS relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa".

RILEVATO che con Decreto 07.04.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha fornito indicazioni preliminari per la segnaletica degli "stalli rosa", da istituirsi a norma del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con successive modificazioni in legge 156/2021.

DATO ATTO che:

- l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada prevede che *"I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali"*;

- l'art. 188 bis comma 2 prevede che *"Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento"*.

TENUTO CONTO della chiara volontà del legislatore di tutelare in modo più efficace la mobilità veicolare delle gestanti o dei neo-genitori.

CONSIDERATO che il Comune di Mathi con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 16/02/2024 ha adottato un atto di indirizzo con il quale istituire e normare i cosiddetti "stalli rosa".

RITENUTO opportuno di dover adottare idoneo provvedimento viabile atto alla tutela della circolazione veicolare e pedonale finalizzato nello specifico, alla realizzazione di uno stallo di sosta " Parcheggio Rosa" nella Piazza Caporossi fronte civico n. 28;

DATO ATTO che per garantire una maggiore ciclicità di utilizzo dello stallo all'utenza si ritiene necessario regolamentare la sosta con "disco orario o simili" per un tempo massimo di 180 minuti rilasciando agli aventi diritto specifico contrassegno identificativo denominato " permesso rosa" da esporre sul proprio veicolo.

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"
- il Decreto Ministeriale del 07/04/2022 recante "Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che prevedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni";
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 22/06/2022 recante:
"Segnaletica stradale relativa agli Stalli Rosa – Chiarimenti al D.M. 7 aprile 2022"

ORDINA

l'istituzione di n. 1 stallo destinato alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni, definiti "stalli rosa" nella Piazza Caporossi fronte civico n. 28;

di regolamentare la sosta nel suddetto stallo in via permanente, nell'arco temporale giornaliero h. 0-24, giorni festivi compresi, per un tempo massimo di sosta di 180 minuti mediante esposizione ben visibile del permesso rosa e di apposito disco orario o simile, a dimostrazione dell'ora di inizio sosta.

PRESCRIVE

che le disposizioni di cui alla presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della relativa segnaletica verticale e orizzontale, che sarà realizzata a cura del personale del servizio LLPP. dell'Ente, sotto la direzione del Settore Vigilanza;

che lo speciale contrassegno denominato permesso rosa, titolo che autorizza alla sosta all'interno dello stallo riservato istituito, sia rilasciato a cura del Servizio di Polizia Locale dell'Ente.;

che il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza; le eventuali violazioni alle disposizioni del provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- resa nota al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale da apporsi a cura del Servizio Tecnico sotto la direzione del Servizio Vigilanza;
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mathi;
- inviata al locale Comando Stazione dei Carabinieri di Mathi per opportuna conoscenza;

COMUNICA

Le infrazioni a quanto sopra disposto, verranno punite a norma del vigente Codice della Strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni imposte dalla presente ordinanza.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed entro 120 giorni dalla pubblicazione al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1199/1971.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CUSTODIA E VIGILANZA
Firmato digitalmente
DALL'ARMELLINA Maurizio